



"Tra Memoria e Progetto"

LICEO SCIENTIFICO STATALE "NICOLO' PALMERI"

Distretto 8/46 - Piazza Giovanni Sansone, 12 - 90018 Termini Imerese (PA)

Tel. 091/8144145 - Cod. Mecc. PAPS24000G - C.F. 96030480824

e-mail paps24000g@istruzione.it - paps24000g@pec.istruzione.it - www.liceopalmeri.edu.it

Circ. n. 77

Termini Imerese, 05/11/2024

LICEO SCIENTIFICO - "NICOLO' PALMERI"-TERMINI IMERESE
Prot. 0011287 del 05/11/2024
V (Uscita)

Agli Studenti e alle Famiglie

A tutto il Personale

Al G.O.S.P.

Al DSGA

Sito web

OGGETTO: Comunicazione nuova disciplina sulle assenze ai sensi del decreto Caivano

La presente è per condividere con tutta la Comunità Scolastica che il Decreto-Legge del 15 settembre 2023 n. 123, c.d. Decreto Caivano, convertito nella Legge 159 del 13.11.2023 (art. 12), ha apportato sostanziali modifiche alla disciplina sulla dispersione scolastica, in particolare all'art. 114 del T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione D. Lgs. 297/1994 rubricato "vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione", introducendo specifiche nuove procedure in merito alla gestione delle assenze scolastiche. Si premette che la normativa citata si applica fino al compimento dei sedici anni di età, anche se dopo i sedici anni (e connessi dieci anni di valutazione), al cessare dell'obbligo di istruzione, rimane comunque in vigore l'obbligo formativo.

L'Istituzione Scolastica, in particolare fino ai sedici anni di età, deve verificare costantemente l'eventuale elusione dell'obbligo di istruzione, individuando gli alunni assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi; ovvero coloro la cui mancata frequenza ammonta ad almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato (senza giustificati motivi). Altro caso da prendere in considerazione è quello della frequenza irregolare, ovvero gli alunni assenti senza giustificati motivi per più di sette giorni, anche non consecutivi, nel corso di un mese.

In tutte le situazioni illustrate, le assenze da scuola producono conseguenze immediate ed aggravate, rispetto al passato, in termini di procedure e segnalazioni, a seconda dei casi all'Osservatorio contro la Dispersione Scolastica o al Sindaco del comune di residenza dello studente (per maggiori dettagli si

rinvia alla nota m_pi.AOODRSI.REGISTRO UFFICIALE(U).0016722.22-04-2024 allegata alla presente). In considerazione del fatto che i **giustificati motivi**, più volte richiamati dalla normativa come esimenti, si fondano su stati di salute attestati da certificati medici, diventa necessario che le assenze dovute a malattia, se esorbitano il limite numerico previsto dalla normativa, siano giustificate da certificazione medica anche al di sotto del numero dei giorni attualmente richiesti per la produzione del certificato.

Stante l'attuale obbligo di certificato medico per il rientro dopo oltre dieci giorni di assenza, peraltro, non possono escludersi iniziali criticità nella produzione di certificati medici che attestino lo stato di malattia (pur senza dover entrare nei dettagli della patologia o del malessere) e per un numero di giorni inferiori rispetto al consueto.

In considerazione di ciò, sono in fase di attivazione interlocuzioni interistituzionali con l'A.S.P., per facilitare i raccordi volti alla possibilità di rilascio dei necessari certificati da parte dei pediatri/medici di libera scelta.

Concludendo, si invitano i sigg.ri genitori a tenere in considerazione le novità illustrate, sia al fine di limitare quanto più possibile le assenze dei ragazzi, sia al fine di valutare consapevolmente, caso per caso, le necessità giustificative e la connessa produzione di certificazioni mediche.

Grazie per l'attenzione.

Si allega:

- Nota m_pi.AOODRSI.REGISTRO UFFICIALE(U).0016722.22-04-2024

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Marilena ANELLO

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse